

(N. 2197-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2177)

presentato dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 FEBBRAIO 1952

Comunicate alla Presidenza il 28 marzo 1952

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Dall'esame del presente disegno di legge, pervenuto al Senato il 26 febbraio u. s. dopo l'ardente, proficua discussione della Camera dei deputati, alla quale fu presentato il 18 settembre 1951, la 5^a Commissione finanze e tesoro ha preso atto:

a) *Dei miglioramenti economici proposti per il personale in attività di servizio presso le Amministrazioni statali*, che prevedono:

1° La rivalutazione al livello minimo di 42 volte rispetto al 1938 del trattamento complessivo dei gradi che non lo hanno ancora raggiunto. Tale rivalutazione accettata, pur con qualche riserva, dall'altro ramo del Parlamento riguarda oltre 200.000 unità. Le nuove tabelle (allegati dal I al VII) che stabiliscono i nuovi importi degli stipendi, paghe e retribuzioni, denunciano per tutti i gruppi, un adeguamento nelle proporzioni suddette dal grado I al X, mentre per i gradi dall'XI al XIII e inferiori, per i quali tale punto di rivalutazione era già stato superato, l'aumento è stato calcolato nella misura del 7 per cento.

Il maggior onere derivante dagli aumenti suddetti, ivi conteggiati gli scatti periodici di stipendio, si può calcolare in miliardi 21.750.

2° La concessione di un « assegno ad personam » che garantisca in ogni caso un aumento minimo netto degli stipendi, paghe, retribuzioni di lire 2.000 mensili pensionabili per coloro che secondo le norme in vigore ne hanno diritto. Ciò riguarda circa 800.000 a unità comprese nelle categorie inferiori al grado X.

L'aggravio di onere derivante da tale miglioramento viene conteggiato in miliardi 11,800.

3° La maggiorazione, in correlazione ai nuovi stipendi:

del premio giornaliero di presenza fissata, come noto, in una aliquota corrispondente allo stipendio medio mensile lordo diviso per 200;

del compenso per lavoro straordinario, da concedersi nella misura massima di 60 ore mensili per gli impiegati e 75 ore per il personale subalterno (ad eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, viene proposta la soppressione della facoltà già concessa al Ministero del tesoro di richiedere prestazioni eccezionali oltre il limite suddetto) stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo delle competenze ragguagliate a giornate aumentate di tre decimi;

dei compensi per cottimo e dei soprassoldi percentuali;

della gratificazione a titolo di 13^a mensilità;

il tutto comportante un maggiore onere di miliardi 5,721.

4° L'aggiunta per i singoli gradi, al premio di interessamento di cui fruisce il personale postelegrafonico e allo stesso premio e competenze accessorie goduti dagli agenti ferroviari, di un importo pari all'aumento risultante sul premio giornaliero di presenza, così come risulterà dalla maggiorazione di questo ultimo in rapporto al miglioramento conseguito dagli stipendi paghe e retribuzioni. Aumento di spesa previsto in miliardi 0,600.

5° L'aumento delle quote complementari delle indennità di carovita con riferimento ai carichi di famiglia, in ragione di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili per

ciascuno degli altri figli minorenni pure a carico, comportante una maggiore spesa di miliardi 6,000.

6° La corresponsione di una indennità di funzione per i personali dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico rispettivamente di lire 30.000 e 25.000 mensili lorde; la concessione di un aumento di lire 900 mensili lorde sulle indennità di funzione, di studio o sull'assegno perequativo a favore del personale di ruolo dei gruppi *B* e *C* delle amministrazioni statali, compreso quelle con ordinamento autonomo, nonché del personale esecutivo dei gradi dal V al X delle Ferrovie dello Stato, del personale di grado VIII di gruppo *B*, dei maestri elementari di ruolo. In diversa misura sono stati altresì apportati aumenti nell'assegno perequativo di alcune categorie del personale civile statale non di ruolo; del personale subalterno e del personale salariato permanente e temporaneo. L'aumento d'onere comportato da questo, che deve essere considerato un tentativo di colmare le sperequazioni prodotte dall'applicazione della legge 130 dell'11 aprile 1950, raggiunge miliardi 2,400.

7° L'istituzione di un assegno integrativo il quale, pur non costituendo un effettivo miglioramento economico, compensa gli addetti ai lavori pesanti o pesantissimi della decurtazione derivante dalla proposta abolizione della indennità caropane, corrisposta agli stessi in misura maggiore della quota fissa che, per effetto della presente legge, dovrà essere conglobata nella indennità carovita.

Agli effetti della spesa questo assegno comporta un peso di 500 milioni.

a) Dei miglioramenti proposti per il personale in quiescenza che, eccezione fatta per i magistrati regolati secondo la legge 24 maggio 1951, n. 392, predispongono:

1) la riliquidazione delle pensioni per il personale dei gradi dal I al X in relazione alla rivalutazione degli stipendi. Per tale riliquidazione vengono mantenute di fatto le norme ed i criteri stabiliti dalla legge 221 del 29 aprile 1949 con la sola limitazione che l'aumento del 20 per cento da conteggiarsi agli effetti della

liquidazione del trattamento di quiescenza sugli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, venga limitato alle prime 250.000 lire annue lorde o frazione;

2) la perequazione delle pensioni e assegni goduti dal personale civile e militare, appartenente ai gradi inferiori al X e che, comunque, non benefici della riliquidazione mediante un aumento fisso in ragione del 6 per cento.

La spesa complessiva ammonta a sei miliardi.

3) la riliquidazione sulle basi delle nuove tabelle dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica, cessati dal servizio per riduzione di quadri, recante un'onere di 600 milioni.

c) Delle particolari previdenze da attuarsi a favore dell'E.N.P.A.S. e del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che:

nei riguardi del primo fissano nella misura del 3,50 per cento il contributo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722, del 21 novembre 1945 attribuendone allo Stato il carico del 2 per cento così da mettere in grado l'Ente stesso di servire una sufficiente assistenza medica al personale statale,

in merito al secondo stabiliscono la ritenuta da versare nella misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile, così da permettere un maggior accoglimento delle numerose domande di credito che vengono rivolte al fondo in questione specialmente dai gradi meno elevati.

Per effetto del primo dei suddetti provvedimenti lo Stato sosterrà una maggiore spesa di miliardi 2,400.

Dall'esame del disegno di legge la Commissione ha rilevato anche alcuni miglioramenti a carattere marginale sui quali richiama l'attenzione del Senato.

Essi sono:

1° l'aumento da lire 22.000 a 25.000 lire mensili lorde del limite di stipendio comunque goduto dal congiunto del dipendente statale, affinché quest'ultimo possa godere nella misura integrale delle quote complementari di indennità caro-vita previste dall'articolo 6;

2° l'elevazione da lire 7.000 e 6.000, rispettivamente a lire 9.000 e 8.000 mensili

del limite dei redditi mensili goduti dai componenti il gruppo familiare, ai fini della corresponsione delle suddette quote complementari indennità caro-vita;

3° la corresponsione al coniuge legalmente separato e tenuto a pagare l'assegno alimentare, della differenza fra questo e la quota, in misura ridotta, delle surricordate indennità;

4° il pagamento al personale femminile coniugato, durante la disoccupazione del marito, delle quote complementari di caro-vita per i figli minorenni a carico;

5° la limitazione alla sola quota di pensione eccedente le 60.000 lire mensili, del divieto di cumulo già disposto, per i titolari di pensioni normali inferiori a lire 50.000 mensili, con un trattamento di attività a carico dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

* * *

Dopo aver constatato quanto sopra la Commissione si è posta la domanda se il disegno di legge risponde o meno agli scopi principali per i quali è stato predisposto, scopi fissati principalmente nella opportunità del ristabilimento di una scala di retribuzioni accettabile per l'ordinato svolgimento della vita amministrativa e della inderogabile necessità di dare ai dipendenti dello Stato i mezzi per fronteggiare il movimento di ascesa del costo della vita.

Contrariamente al parere espresso in proposito da alcuni suoi componenti, la maggioranza della Commissione ha ritenuto che i risultati che verranno a conseguirsi con l'attuazione dei provvedimenti proposti, se non completamente soddisfacenti, sono da giudicare, in relazione alla situazione finanziaria ed economica generale ed alle possibilità del bilancio dello Stato, per lo meno accettabili.

Se è pur vero che l'anno 1938 sul quale è stata basata la rivalutazione degli stipendi è stato un anno di particolare depressione è però da considerare che con le nuove tabelle si raggiungono per i gradi dal X al IV miglioramenti economici notevoli e si ristabilisce comunque una graduatoria di funzioni da non considerarsi certo definitiva ma valida

come punto di partenza per la riorganizzazione generale dell'Amministrazione.

L'aumento minimo netto di 2.000 lire mensili degli stipendi, paghe, retribuzioni e assegni analoghi è garanzia per tutti i dipendenti statali, in particolare per i gradi inferiori al X, di un sufficiente adeguamento delle loro retribuzioni alle intervenute variazioni dei prezzi. Non è stato raggiunto il « massimo » di miglioramento commisurato al 13,50 per cento richiesto da una parte degli onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento, richiesta rinnovata anche dalla minoranza della 5ª Commissione, — quale limite di copertura degli aumenti verificatisi nel costo della vita dal primo semestre 1950 al secondo semestre 1951, ma è stata superata la richiesta dei sei punti presentata come accoglibile, allo stesso titolo, da componenti un'altra parte dei colleghi della Camera dei deputati, in quanto la misura minima di aumento assicurata realizza un miglioramento medio netto di circa il 9 per cento che rappresenta lo scarto dei numeri indici del costo della vita dal bimestre novembre-dicembre 1950 alla fine del 1951.

Ecco alcuni esempi:

Nell'ipotesi di personale celibe residente in Comune avente meno di 600.000 abitanti:

un commesso capo che percepisce, secondo il trattamento mensile netto attuale la somma di lire 30.560, col nuovo trattamento percepirà lire 33.321 con un miglioramento del 9,03 per cento;

un avventizio non di ruolo di 3ª categoria che percepisce attualmente nette lire 26.585 mensili, col nuovo trattamento percepirà lire 28.873 con un miglioramento percentuale dell'8,61 per cento;

un impiegato di ruolo del gruppo C, grado XIII che percepisce ora lire 25.219 mensili percepirà con l'applicazione della presente legge lire 28.306 con un miglioramento dell'11,25 per cento;

lo stesso impiegato di ruolo appartenente al gruppo A del grado XI che percepisce attualmente 36.496 lire al mese percepirà lire 38.709 con un aumento percentuale del 6,70 per cento.

Gli importanti aumenti nelle quote riferentesi ai carichi di famiglia, quelli delle indennità di funzione-studio e dell'assegno perequativo

servono ad arrotondare in modo pratico la percentuale di maggiorazione necessaria per raggiungere l'adeguamento alla ascesa dei prezzi.

La Commissione, nella sua maggioranza, ha anche ritenuto soddisfacenti le norme predisposte per la riliquidazione delle pensioni che permettono un pronto adeguamento delle stesse alle nuove retribuzioni.

ALCUNE PARTICOLARI CONSIDERAZIONI

La Commissione si è soffermata a considerare l'articolo 2 del progetto ed ha rilevato anzitutto, che la disposizione non introduce alcuna sostanziale innovazione nel sistema legislativo poichè fin dalla legge 6 novembre 1859, n. 3714, fu sempre denominato « stipendio » la retribuzione ai Ministri o Sottosegretari.

È stata poi sollevata l'obiezione che la legge in discussione, riguardante il « Trattamento economico dei dipendenti statali » non sembrava la sede adatta per una disposizione riguardante le retribuzioni ministeriali. A tale rilievo che, del resto, è di ordine puramente procedurale, si oppone la considerazione che, anche il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 5 agosto 1947 pur essendo intitolato: « Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, ecc. », contiene un articolo 17 che riguarda specificatamente aumenti di stipendi e pensioni dei membri del Governo. Tale prassi di introdurre nei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale statale anche quello dei Ministri si è venuta creando per la giusta considerazione di eliminare la necessità di fare un provvedimento specifico riguardante le retribuzioni dei Ministri stessi, dei Sottosegretari, ecc., tutte le volte che si sono verificati aumenti nel costo della vita.

Nel corso della discussione si è inoltre chiarito in modo esplicito ed inequivocabile che la disposizione approvata dalla Camera dei deputati non porta alcuna innovazione per quanto riguarda il régime delle pensioni dei Ministri o Sottosegretari. Infatti se un membro del Governo è contemporaneamente funzionario di Stato, la sua pensione sarà liquidata

in base al grado dell'ordinamento gerarchico al quale appartiene come funzionario; il periodo di tempo trascorso durante l'esercizio della carica ministeriale è considerato agli effetti della pensione in base all'articolo 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. Nel caso invece che un membro del Governo non sia funzionario dello Stato, per conseguire la pensione occorre che, complessivamente, si sia ricoperta la carica di Ministro o Sottosegretario per il periodo di almeno 19 anni, 6 mesi e un giorno come stabilito dalla legislazione vigente fino dal 1895.

La Commissione ha soffermato la sua attenzione anche sull'articolo 10 relativo al contributo E.N.P.A.S. ed ha giudicato idonea la misura dell'aumento del contributo stesso, al fine di mettere in grado l'Ente di fornire ai dipendenti statali maggiore e migliore assistenza in caso di malattia. Nella occasione ha rilevato l'urgenza della risoluzione dell'annoso problema per l'estensione di tale assistenza ai pensionati che, per evidenti motivi ne sono i più bisognosi e pur avendo presenti le dichiarazioni fatte all'altro ramo del Parlamento dal Ministro competente circa l'ultimazione degli studi per la predisposizione e la presentazione di apposito schema di legge al riguardo, ha approvato il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione dopo aver preso atto delle dichiarazioni fatte il 24 gennaio 1952 alla Camera dei deputati dal Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro, in merito alla prossima formulazione di un disegno di legge sull'assistenza medica al personale delle Amministrazioni statali.

« Invita il Governo a non ritardare più oltre la presentazione di tali proposte affinché il problema trovi una pronta, concreta e soddisfacente soluzione ».

Nell'esame degli articoli 18 e 19 concernenti la disciplina e l'estensione dei miglioramenti concessi agli statali, al personale degli enti locali, degli enti parastatali, ed in genere agli enti di diritto pubblico, la Commissione ha rilevato che alla formula solitamente adoperata in casi analoghi per demandare direttamente a tali organismi la concessione dei miglioramenti in oggetto è stato aggiunto, per le Province, i Comuni e le istituzioni di beneficenza,

l'inciso « subordinatamente alle disponibilità dei relativi bilanci » ciò che può mettere molte di queste amministrazioni in difficoltà per la presa in considerazione di concrete provvidenze a favore del proprio personale.

La maggioranza dopo aver respinto una proposta tendente a rendere obbligatoria per tutti i suddetti enti l'adeguamento delle retribuzioni dei rispettivi dipendenti al trattamento concesso agli statali, non ha ritenuto opportuno modificare il testo del disegno di legge ed ha invece votato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione fa voti che, ove il disegno di legge venga approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, voglia il Governo provvedere a che l'autorizzazione concessa agli enti locali di adeguare il trattamento dei loro dipendenti a quanto disposto col disegno stesso per gli statali e per i segretari comunali e provinciali, sia tradotta in adeguamento effettivo ».

Il proposto ripristino, a partire dal 1° gennaio 1952, della normalità fiscale nel campo degli statali, con l'abolizione del sistema del rimborso e col riassoggettamento al pagamento dei generali tributi e alle ritenute per ricchezza mobile, complementare e addizionale, sulle competenze di attività e quiescenza (articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32) ha pure formato oggetto di discussione.

Non accolta una proposta della minoranza per la soppressione totale degli articoli, è stato invece approvato il mantenimento dei medesimi giudicando tale provvedimento opportuno, principalmente agli effetti statistici di rilevamento del reddito nazionale.

Gli statali riceveranno, come noto, una maggiorazione sulle competenze loro spettanti, in correlazione all'abrogazione delle norme concernenti il rimborso delle ritenute erariali.

La Commissione non ha mancato di rilevare che, per rendere operanti le disposizioni dell'articolo 31 circa la dichiarazione dei redditi da presentarsi entro il 31 marzo 1952 — dato il ritardo verificatosi nell'approvazione della presente legge — dovranno essere adottate particolari provvedimenti. Ha inoltre fatto voti affinché vengano date opportune tempestive disposizioni onde contenere, in un periodo fisso il tempo necessario all'omologazione da parte del competente Ministero, delle deliberazioni che i Comuni, Province, ecc., dovessero prendere per la maggiorazione degli assegni al proprio personale, nella misura pari all'ammontare delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare.

La Commissione ha infine considerato il problema dell'adeguamento per il futuro delle retribuzioni dei dipendenti dello Stato al costo della vita, e, nella sua maggioranza, ha convenuto che, rendendosi impossibile l'introduzione di un congegno automatico di scala mobile in particolare per le difficoltà opposte dalle norme costituzionali contenute nell'articolo 81, oltre che per la considerazione che lo Stato non può considerarsi alla stregua di un comune datore di lavoro, la sua responsabilità invertendo tutto il pubblico bene, non potrà farsi ricorso anche in avvenire che alla tempestiva periodica emanazione di provvedimenti legislativi di revisione.

Onorevoli Senatori. Dopo quanto esposto, la maggioranza della Commissione, avendo appurato che, alla copertura dell'onere previsto in 61 miliardi, si farà fronte con le maggiori disponibilità recate dalla prima nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1951-52 già approvata dal Senato, propone la integrale approvazione del disegno di legge.

BRACCESI, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Lo schema di legge per la revisione del trattamento economico degli statali, sul quale il Senato della Repubblica è chiamato a pronunciarsi dopo l'esame e gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, dovrebbe riparare, in base alle precipue finalità del provvedimento, alla perdita di potere d'acquisto subita dai pubblici dipendenti, in conseguenza degli aumenti verificatisi nel costo della vita rispetto alla situazione retributiva fissata con la legge n. 130 del 12 aprile 1950.

La legge medesima, intendendo affermare nei suoi principi informativi il diritto incontestabile di tutte le categorie lavoratrici di essere adeguatamente tutelate contro l'aumento dei prezzi, dovrebbe, nel contempo, sancire questo diritto anche per gli statali, in conformità dell'impegno assunto dallo stesso onorevole Presidente del Consiglio col noto telegramma dell'11 maggio 1951 diretto a tutte le organizzazioni sindacali, col quale il Governo si dichiarava favorevole all'attuazione di un congegno di scala mobile « più aderente » alle variazioni del costo della vita.

Tale diritto, d'altra parte, è stato esplicitamente affermato dalla XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati con il parere espresso, alla unanimità, in data 12 ottobre 1951 e che sostanzialmente accoglie le legittime rivendicazioni dei pubblici dipendenti:

1° per l'adeguamento delle retribuzioni fissate con la legge n. 130, in modo da assicurare un aumento minimo « corrispondente » all'aumentato costo della vita accertato dal 1° semestre 1950 ad oggi;

2° per l'adeguamento periodico delle retribuzioni stesse (scala mobile) in caso di future variazioni nei prezzi.

LO SCHEMA DI LEGGE

NON REALIZZA I SUOI PRINCIPI INFORMATIVI.

Lo schema di legge in esame, invece, non realizza — anche dopo gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento — nessuno dei suoi principi informativi, e la stessa « rivalutazione » nei confronti dei gradi superiori, in realtà risulta effettivamente operante solo per alcuni altissimi dirigenti, mentre per la maggior parte dei funzionari compensa appena una parte della perdita di potere d'acquisto provocata dal rialzo dei prezzi.

Lo schema stesso, inoltre, tende a peggiorare ulteriormente la situazione dei pensionati e quella dei parastatali e dei comunali ai quali è contestato il diritto dell'adeguamento immediato ed automatico delle retribuzioni e pensioni nelle stesse percentuali previste per gli statali.

È opportuno ricordare, al riguardo, come, nel recente dibattito alla Camera dei deputati, non vi sia stato settore che non abbia riconosciuto la legittimità delle rivendicazioni dei pubblici dipendenti, ampiamente documentate dalla relazione di minoranza presentata dall'onorevole Di Vittorio.

IL FAVOREVOLE ORIENTAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

La dimostrazione del favorevole orientamento della Camera dei deputati è confermata, d'altra parte, dall'esito della votazione sull'emendamento presentato dall'Onorevole Di Vittorio perchè fosse assicurato un aumento minimo del 13,50 per cento. Tale emendamento è stato respinto per soli sei voti, e il successivo sviluppo

della discussione avrebbe sicuramente permesso una favorevole soluzione della vertenza degli statali — che si protrae, non certo per colpa della categoria, da oltre un anno — ove il Governo non avesse posto un voto di fiducia — sul cui sistema di votazione è stato autorevolmente posta in rilievo la incostituzionalità — ed ove una parte della maggioranza non avesse imposto una interpretazione del regolamento della Camera in contrasto con l'elevato parere del suo Presidente e tale da averne provocato, com'è noto, le sue dimissioni.

È perciò legittima l'aspettativa e la fiducia dei pubblici dipendenti e delle loro famiglie, per le decisioni che adotterà il Senato della Repubblica, aspettativa che non può essere delusa da chi abbia veramente a cuore, al di sopra di ogni preoccupazione di parte, le condizioni di vita dei lavoratori e, in particolar modo, di co-

loro la cui tranquillità familiare è condizione indispensabile per il buon funzionamento dell'Amministrazione statale.

LA SITUAZIONE ATTUALE DEGLI STATALI.

Si ritiene necessario in proposito, un breve esame della situazione degli statali, che probabilmente non è ancora sufficientemente nota nei suoi particolari aspetti.

Dal primo semestre 1950 al 31 marzo 1952, per effetto dell'aumento dei prezzi, gli statali hanno sopportato una diminuzione di potere d'acquisto che in cifra complessiva si può valutare variabile da un minimo di lire 67.282 per l'inserviente, a lire 103.022 per il grado X gruppo A, a lire 153.848 per il grado VI (Capo divisione), come appresso documentato:

VARIAZIONI

DEL COSTO DELLA VITA SECONDO LE RIVELAZIONI I. S. T. A. T.

1° semestre 1950	100
Agosto	più 2,7
Settembre	» 4,3
Ottobre	» 4,1
Novembre	» 4,7
Dicembre	» 5,7
Gennaio 1951	» 7,3
Febbraio	» 9,5
Marzo	» 10,6
Aprile	» 12,4
Maggio	» 13,7
Giugno	» 14,3
Luglio	» 14,3
Agosto	» 14,2
Settembre	» 14,1
Ottobre	» 14,3
Novembre	» 14,5
Dicembre	» 14,7
Gennaio 1952	» 14,7
Febbraio (desunto).	» 14,7
Marzo (desunto)	» 14,7
	Totale . . . più 219,5

PERDITA DI POTERE DI ACQUISTO PER ALCUNI GRADI TIPICI E RAPPORTO
CON LA ENTITÀ DEGLI ADEGUAMENTI PREVISTI DALLO SCHEMA DI LEGGE
(per famiglia tipo 4 persone)

	Retribuzione mensile legge n. 130	Perdita al 31 marzo (1)	Aumenti maturati al 31 marzo (2)
Inserviente	30.653	67.282	32.730
Capo usciere	34.312	75.313	33.730
Commesso capo	38.345	83.946	37.730
Operaio manovale	32.210	70.700	32.620
Operaio specializzato	35.526	77.978	34.620
Capo operaio	37.856	83.093	34.620
Avventizio 3 ^a categoria	33.298	70.088	33.490
Avventizio 2 ^a categoria	35.594	78.127	36.490
Grado XII	34.775	76.330	41.720
Grado XI A	44.181	96.976	32.730
Grado X A	47.391	103.022	46.340
Grado VIII A	56.522	124.064	106.740
Grado VI A	70.091	153.848	153.810

(1) 219,5 per cento, come dal precedente prospetto.

(2) Compreso l'aumento delle quote per i figli, dal quale sono però esclusi i nuclei familiari con più di un reddito di lavoro, secondo l'assurdo principio della coabitazione.

Dal prospetto che precede risulta in modo evidente:

1) che la grandissima maggioranza del personale (almeno 881.000 unità fino al grado XI A compreso) subirebbero, anche in base allo schema di legge emendato dalla Camera dei deputati, una perdita al 31 marzo 1952 variante da lire 34.552 per l'inserviente (lire 67.282 — 32.730) a lire 64.246 (96.976—32.730) per il grado XI A. Tale perdita tende sempre più ad aumentare, per il fatto che rispetto ad un aumento dei prezzi del 14,7 per cento la legge prevede un « adeguamento » variante dal 6 per cento al 9 per cento;

2) che il personale dei gradi X, IX, VIII (per il quale il Governo afferma di avere operato una « rivalutazione ») avrebbe una perdita al 31 marzo 1952 variante da lire 17.324 per il grado VIII, a lire 56.682 per il grado X;

3) che gli stessi più alti funzionari, come quelli del grado VI (Capo divisione) riceverebbero un adeguamento complessivo al 31 marzo

1952 di lire 153.810 che copre appena la perdita subita per effetto dell'aumento dei prezzi (15 marzo 1948).

La perdita subita dalle altre categorie statali e delle Aziende autonome, come i ferrovieri, i postelegrafonici, i lavoratori dei Monopoli di Stato è ancora più sensibile, in relazione al mancato adeguamento di quelle specifiche competenze accessorie inerenti alle relative particolarità e specializzazioni.

L'81 PER CENTO DEL PERSONALE
NON DISPONE DEL MINIMO INDISPENSABILE
PER L'ALIMENTAZIONE FAMILIARE.

Per avere, peraltro, un quadro sufficientemente chiaro della gravità della situazione degli statali, si riportano le seguenti cifre delle retribuzioni per famiglia tipo (due adulti e due bambini) in cui sono compresi gli « aumenti » previsti dallo schema di legge in esame:

RETRIBUZIONI PER FAMIGLIA TIPO, SECONDO IL TESTO DI PROVVEDIMENTO
 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
 (100 % - moglie e 2 figli)

CATEGORIE E GRADI CHE «NON RAGGIUNGONO IL MINIMO ALIMENTARE».	Personale <i>avente</i> diritto all'aumento dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331 e cioè con un solo reddito familiare
Operaia comune	33.866
Operaia specializzata	36.168
Operaio manovale	35.454
Operaio comune	36.011
Operaio qualificato	36.790
Operaio specializzato	38.970
Capo operaio	41.300
Inserviente	33.903
Usciere	35.862
Capo usciere	37.667
Primo commesso	40.287
Commesso capo	42.000
Agente tecnico	37.691
Capo agente tecnico	40.502
Avventizio IV categoria	34.367
Avventizio III categoria	36.629
Avventizio II categoria	39.225
Avventizio I categoria	42.337
Grado XIII	37.058
Grado XII	38.929
Grado XI-C	42.338
NON RAGGIUNGONO IL MINIMO PER VIVERE E SUPERANO APPENA IL MINIMO ALIMENTARE	
Grado XI-B	45.837
Grado XI-A	47.436
Grado X-C	48.409
Grado X-B	50.408
Grado X-A	52.007
Grado IX-C	55.643
Grado IX-B	57.143
Grado IX-A	58.724

Come risulta evidente, la quasi totalità del personale (circa il 92 per cento) non dispone del minimo indispensabile per vivere, sia pure secondo i calcoli prudenziali dell'Istituto di statistica; non solo, ma oltre l'80 per cento del personale non raggiunge nemmeno il necessario per le spese dell'alimentazione!

* * *

In tale situazione veramente drammatica, si inquadra il provvedimento legislativo in esame.

Il motivo della « rivalutazione » — come si è visto — è soltanto apparente; nella sostanza la portata dello schema di legge, pure con gli emendamenti apportati dalla Camera a seguito dell'azione condotta dalla opposizione e che ha avuto momenti di estrema acutezza, consoliderebbe una sensibile perdita di potere d'acquisto per la generalità del personale, perdita tanto più grave e allarmante in mancanza di qualsiasi garanzia giuridica per il caso di eventuali futuri aumenti del costo della vita.

Non si ritiene necessario, al riguardo, rifarsi alle documentazioni riportate nella relazione già presentata dalla minoranza della Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento, in merito alle sperequazioni esistenti tra il trattamento economico degli statali e quello delle corrispondenti categorie del settore privato, documentazioni riconosciute giuste ed incontestabili da parte di tutti i settori della Camera dei deputati. Si desidera, tuttavia, fare riferimento a tali documentazioni, unicamente per sottolineare la gravità dell'atteggiamento assunto dal Governo proprio nei confronti di una categoria lavoratrice in situazione di particolare inferiorità economica e la esigenza di compiere nei suoi confronti un atto di giustizia che almeno eviti una accentuazione delle sperequazioni esistenti con il settore privato.

Eguale non si ritiene di riferirsi alle documentazioni della citata relazione, per quanto attiene ai mezzi per la copertura della spesa. È solo opportuno osservare come i dati riportati nel Bollettino ufficiale di statistica (gennaio 1952), registrino nell'esercizio 1950-1951 un aumento di imposte indirette di lire

153.729.000.000, aumento da attribuirsi — almeno in gran parte — agli aumenti verificatisi nei prezzi, sui quali incidono, in misura percentuale, le imposte indirette.

È da notare, peraltro, che il predetto aumento si riferisce al periodo sino al 30 giugno 1951, mentre gli adeguamenti a favore degli statali avrebbero decorrenza, secondo lo schema di legge in esame, dal successivo 1° luglio.

La tesi del Governo, secondo cui la spesa per l'adeguamento delle retribuzioni renderebbe necessario il ricorso a nuove imposte (tesi che dovrebbe legittimare il limite di 61 miliardi imposto dal Governo stesso quando già la Camera dei deputati si era ripetutamente espressa per un complesso di adeguamenti pari a circa 73 miliardi), è ingiustificata.

L'aumento delle entrate nell'esercizio 1950-1951 legittima, invece, la moderata richiesta concordemente avanzata da tutte le Organizzazioni sindacali di ottenere che gli adeguamenti economici abbiano decorrenza dal 1° gennaio anziché dal 1° luglio 1951.

È da rilevare, ancora, come nel loro insieme i dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome abbiano subito dal 1° luglio 1950 al 31 marzo 1952, per effetto degli aumenti dei prezzi, una perdita complessiva di circa 109 miliardi (esattamente lire 109.145.742.000), in confronto ai quali il progetto di legge in esame prevede una complessiva spesa annua di 61 miliardi (cioè 51 miliardi circa al 31 marzo 1952, con una residua perdita di almeno 58 miliardi).

Per contro, lo Stato ha avuto nell'esercizio 1950-51 una maggiore entrata di sole imposte indirette di circa 154 miliardi di lire, e cioè di oltre 300 miliardi compreso il corrente esercizio finanziario.

D'altra parte, già in sede di discussione del bilancio 1951-1952, è stato osservato e documentato come una diversa impostazione dell'indirizzo della politica economica del Governo renderebbe possibile un incremento notevole delle entrate, senza appesantire ed anzi alleggerendo la pressione tributaria a carico delle masse consumatrici, e nello stesso tempo una utilizzazione di tali entrate secondo le sempre più pressanti esigenze sociali del Paese. Gli statali non possono restare indifferenti

di fronte al fatto che, mentre nessuna difficoltà o riserva, politica, tecnica o costituzionale, viene frapposta dal Governo per lo stanziamento di centinaia di miliardi per spese di riarmo, queste difficoltà vengono avanzate ogni qualvolta si tratti di assegnare poche decine di miliardi per venire incontro alle condizioni di estremo disagio economico degli statali e dei pensionati come di quanti altri soffrono ed invocano giustizia.

* * *

Era vivamente auspicabile che già in sede di Commissione Finanze e tesoro si fosse resa possibile un'intesa unanime per presentare all'Assemblea un'unica relazione, con le relative proposte.

La minoranza è convinta di avere fatto ogni possibile tentativo per ricercare — attraverso la presentazione di alcuni essenziali emendamenti — un accordo con la maggioranza. Tutti gli emendamenti sono stati però respinti dalla maggioranza della Commissione, in modo tale da rendere impossibile ogni auspicabile intesa nella presentazione delle proposte.

In questa situazione, la minoranza — non ritenendo di poter rinunciare alla precisazione del proprio atteggiamento a sostegno delle moderate richieste del personale statale, delle aziende autonome e degli altri enti pubblici, e convinta che l'accoglimento di tali richieste risponda nel medesimo tempo agli interessi dell'Amministrazione e del Paese, ha considerato suo dovere di presentare una sua relazione corredata dei singoli emendamenti ai vari articoli dello schema di legge.

LE PROPOSTE DELLA MINORANZA.

Tali emendamenti tendono, in linea generale e preliminare, a realizzare i seguenti principi informativi della legge:

1) *Compensare i pubblici dipendenti*, attraverso un adeguamento minimo retributivo pari al 13,50 per cento, della perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni verificatasi, rispetto alla situazione stabilita con la legge 130 del 12 aprile 1950, in conseguenza dell'aumento del costo della vita (articolo 1).

2) *Assicurare ai pubblici dipendenti*, attraverso un congegno di scala mobile così come è in vigore nel settore dell'industria privata, l'adeguamento automatico delle retribuzioni in caso di eventuali futuri aumenti del costo della vita (articolo 1-bis).

3) *Garantire l'adeguamento automatico delle retribuzioni ai parastatali e ai dipendenti degli enti locali e di diritto pubblico*, in relazione anche al fatto specifico che l'attuazione di adeguamenti tendenti a *salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni* non può essere lasciato alla facoltà discrezionale di singoli enti o amministrazioni o subordinato a riserve di qualsiasi genere e natura.

4) *Assicurare l'adeguamento automatico delle pensioni*, eliminando alcune norme restrittive contenute nella legge e formulando, secondo i principi unanimemente riconosciuti dal Parlamento della Repubblica, le norme per l'immediata estensione degli adeguamenti stessi a tutti indistintamente i pensionati.

5) *Estendere ai pensionati* il beneficio dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge numero 22 del 19 gennaio 1942 e della legge numero 147 del 12 febbraio 1948 per i dipendenti statali, allo scopo di eliminare una tra le più gravi ingiustizie, per cui i pensionati, che maggiore bisogno hanno di assistenza per la età avanzata e per le penose condizioni economiche, ne sono invece esclusi.

Gli altri emendamenti presentati dalla minoranza riguardano una serie di norme di particolare rilievo, tutte tendenti a realizzare le finalità della legge, con specifico riferimento all'adeguamento delle competenze accessorie al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e telecomunicazioni; alla eliminazione delle assurde sperequazioni ulteriormente introdotte nella misura delle quote complementari (secondo i nuclei familiari coabitanti); al diritto alle quote di famiglia per le donne il cui marito sia disoccupato; all'attribuzione a carico dello Stato del contributo E.N.P.A.S. (da portare al 4 per cento) secondo i criteri in vigore nel settore privato; all'aumento degli assegni perequativi e indennità di funzione; alla eliminazione delle norme con le quali lo schema di legge

tende a ripristinare — sia pure senza effetto economico immediato — le trattenute di ricchezza mobile e complementare; la decorrenza del provvedimento dal 1° gennaio 1951.

La minoranza ritiene, infine, di dover sottolineare la opportunità che dallo schema di legge in esame sia stralciato — perchè possa formare oggetto di provvedimento e di discussione separati — l'articolo 2, relativo all'aumento del trattamento economico a favore dei membri del Governo, degli Alti Commissari e degli Alti Commissari aggiunti.

A parte, infatti, ogni considerazione in merito alla entità degli aumenti previsti, si rileva la inopportunità di inserire in un provvedimento tendente ad adeguare le retribuzioni dei pubblici dipendenti, una norma che è profondamente innovatrice del trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, non solo per quanto riguarda la relativa entità, ma anche per la istituzione di una comparazione con i gradi dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione statale, comparazione che non ha riferimento in alcun precedente legislativo. È da ricordare, in propo-

sito, come la stessa legge n. 1331 del 27 novembre 1947, pure attribuendo ai membri del Governo un trattamento economico a carattere di « stipendio » ha opportunamente evitato qualsiasi riferimento con i gradi dell'ordinamento gerarchico.

* * *

Si ha fiducia che il Senato vorrà risolvere, con la sua autorità, il grave problema che tiene in ansia da oltre un anno centinaia di migliaia di famiglie di dipendenti pubblici e di pensionati.

Il Senato della Repubblica, che già in sede di esame e di decisioni sulla legge 130 del 12 aprile 1950, espresse fin da allora l'unanime riconoscimento della esigenza di migliorare l'esiguo ed inadeguato trattamento economico previsto da tale legge, non potrà certo permettere che quel medesimo insufficiente potere d'acquisto venga ora ulteriormente abbassato.

BITOSI, *relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

TRASMESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
E APPROVATO DALLA MAGGIORANZA DELLA
COMMISSIONE.

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

In ogni caso è dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili.

La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovrà essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentate di un importo pari al 13,50 per cento della complessiva retribuzione, salvi i maggiori aumenti previsti nelle tabelle di cui agli allegati da I a VII alla presente legge.

Per retribuzione complessiva di cui al precedente comma, si intende la somma delle seguenti voci: stipendi base, paga, retribuzione o assegni analoghi, premio di presenza o assegni analoghi o sostitutivi, assegno perequativo e indennità di funzione o indennità sostitutive o analoghe, indennità carovita comprensiva del caropane.

Art. 1-bis.

In caso di variazioni del costo della vita, a decorrere dalla data di applicazione della presente legge, le retribuzioni dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, saranno modificate in conformità delle seguenti norme:

a) *Bilancio familiare ai fini del calcolo delle variazioni.* — Ai fini del calcolo delle variazioni del costo della vita, il bilancio tipo viene riferito ad una famiglia composta di due adulti e due figli, secondo i criteri già concordati dall'Istituto centrale di statistica con le Organizzazioni sindacali per i lavoratori dell'industria.

b) *Calcolo dell'indice.* — Ai fini del calcolo dell'indice viene utilizzata la rilevazione dei prezzi nei capoluoghi di provincia di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Aquila, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari.

La rilevazione viene effettuata a cura dei relativi uffici comunali di statistica a ciò incaricati, col controllo delle apposite Commissioni comunali; i dati vengono elaborati dall'Istituto centrale di statistica, assistito dall'apposita Commissione. La ponderazione si effettua sulla popolazione attiva, intendendosi per tale quella avente una età superiore ai 16 anni ed avente una condizione professionale.

c) *Valore del punto.* — Ad ogni uno per cento di variazione dell'indice del costo della vita, corrisponde una identica variazione della retribuzione.

d) *Elementi della retribuzione.* — Per retribuzione s'intende la somma dei seguenti elementi: stipendio, salario e retribuzione base; indennità di carovita e quote complementari; premio di presenza ragguagliato a 25 giorni mensili oppure competenze accessorie (per i ferrovieri, postelegrafonici, ecc.) od eventuali altre voci corrispondenti; indennità di funzione, di studio o altre analoghe o assegno perequativo.

e) *Differenziazione del punto.* — Il valore del « punto » ai fini delle variazioni retributive, viene differenziato per gradi e non per scatti nello stesso grado, pure considerando l'entità nel calcolo.

f) *Periodicità di applicazione della scala mobile.* — Agli effetti delle variazioni retributive, si valuta ogni trimestre la media ponderata dei numeri indici calcolati dall'Istat nei tre mesi, applicando i pesi 1, 2, 3 ai singoli mesi in ordine di successione. Le variazioni della retribuzione si applicheranno a partire dal primo giorno seguente il trimestre.

g) *Applicazione delle variazioni del numero indice.* — Le variazioni della retribuzione avvengono in corrispondenza di variazioni del costo della vita con il sistema di arrotondamento equivalente in eccesso e in difetto, trascurando le frazioni non superiori a 0,50 e ragguagliando a 1 punto quelle superiori.

h) *Applicazione delle variazioni in caso di discesa del costo della vita.* — In caso di discesa del costo della vita, quando la variazione abbia raggiunto il livello di punti 4,01 viene applicata la riduzione di un punto; ai livelli 6,01, 8,01, 10,01 viene applicata, rispet-

Art. 2.

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi II e III dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado I dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado II dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado III dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione d'impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

È abrogato l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

Art. 3.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui al-

tivamente, una ulteriore riduzione di un punto per ogni scaglione, giungendosi così a riduzione complessiva di 2, 3 e 4 punti.

In caso di discesa dell'indice oltre il livello di punti 11, la riduzione avverrà integralmente.

Art. 2.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

l'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente articolo 1, nè si considerano per le ripartizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575, le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paghe in vigore anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge.

Il premio di interessamento di cui fruiscono i personali dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è aumentato, per i singoli gradi, di un importo pari all'aumento risultante dal precedente comma sul premio giornaliero di presenza previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Detto aumento si applica anche sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è abrogato, fatta eccezione per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 4.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli

Le misure delle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, previste dagli articoli 42, 50, 58, 59, 80 di cui alla legge 15 luglio 1949, n. 435, e quelle del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni previste dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificata con la legge n. 53 del 17 febbraio 1950, sono aumentate nella stessa percentuale degli aumenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Identico.

Art. 4.

Identico.

aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.

Art. 5.

L'importo dell'indennità di carovita di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nelle seguenti misure mensili lorde:

lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;

lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Art. 6.

L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3.770 per la prima persona di famiglia acquisita a lire 2.150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

lire 3.930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 4.240 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

L'importo di lire 22.000 indicato nell'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 25.000.

Gli importi di lire 7.000 e lire 6.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9.000 e a lire 8.000.

Art. 7.

L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 2.860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

Identico.

L'importo di lire 22.000 indicato nell'articolo 2, secondo e terzo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 32.000.

Identico.

Le quote complementari sono dovute per i genitori a carico anche se non conviventi.

Art. 7.

Identico.

lire 2.970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3.090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 3.320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1.470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Art. 8.

L'articolo 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.

« Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenni, semprechè convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.

Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale considerato nel presente articolo, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli e di lire 1.000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico.

Si osservano a tal fine le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 8.

Identico.

Identico.

Identico.

« Se l'importo dell'assegno alimentare è inferiore alla quota complementare predetta, questa sarà corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.

« Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenni quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento.

« Il regolamento stesso stabilirà il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime ».

Art. 9.

Nell'indennità di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennità di carovita istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per i dipendenti statali.

Sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;

b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

Alle categorie che attualmente fruiscono dell'indennità di carovita nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perchè addette ai lavori pesanti o pesantissimi, è attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennità rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennità di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il

Identico.

« Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenni quando il marito sia disoccupato e per tutto il periodo della disoccupazione ».

Soppresso.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento a carico dello Stato.

2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.

Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato », è elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa. La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.

Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare è trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 12.

Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà — nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza — alla revisione del trattamento economico:

a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal de-

Soppresso.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

creto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato alle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 13.

La misura dell'indennità di funzione, prevista dall'articolo 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, è fissata, per i personali dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde.

Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonchè per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado VIII di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo — di cui all'articolo 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 — sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto è aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle

Art. 13.

Identico.

Per il personale di ruolo dei gruppi B e C delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, la misura della indennità di funzione e di studio e dell'assegno perequativo è elevata alla stessa misura prevista per i rispettivi gradi del gruppo A.

Per tutto l'altro personale di ruolo e non di ruolo (subalterni, salariati permanenti e temporanei, avventizi e non di ruolo comunque denominati, ecc.) delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonchè per il personale insegnante che non rientri nelle disposizioni del primo comma, la misura dell'assegno perequativo e indennità di studio, è aumentata nella misura di lire 1.000 lorde mensili.

Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato:

Personale civile statale non di ruolo:

Avventizio di 1ª categoria a) . . .	L. 800
Avventizio di 1ª categoria b) . . .	» 600
Avventizio di 2ª categoria . . .	» 400
Avventizio di 3ª categoria . . .	» 100

Personale subalterno:

Commesso capo	» 500
Primo commesso e capo agente tecnico	» 300
Usciere capo e agente tecnico . .	» 100

Personale salariato permanente e temporaneo:

Capo operaio	» 200
Operaio specializzato (1ª categoria) »	200
Operaia specializzata (6ª categoria) »	200

L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennità, assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilità per prestazioni individuali.

Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Art. 14.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 275.000 a lire 500.000.

Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.

È abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 15.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente

Analogo trattamento sarà usato al personale menzionato all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, non compreso in quello elencato nel precedente comma.

L'assegno perequativo per il personale delle ricevitorie posteografiche sarà corrisposto nella stessa misura concessa al personale statale, in base alla equiparazione gerarchica stabilita dalla legge 20 novembre 1946, n. 725, ed aumentato di lire 1.000 lorde mensili.

Per gli assuntori ferroviari ed i dipendenti degli assuntori stessi, l'assegno perequativo è aumentato di lire 1.000 lorde mensili.

Identico.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle stesse proporzioni.

Art. 16.

Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato.

Art. 17.

L'articolo 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente:

« All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

« Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione ».

Art. 18.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi entro i limiti e secondo le norme dell'aumento con-

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono tenuti ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, nella misura e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti

seguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è parificabile. È invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.

Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, possono essere riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni.

Art. 19.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, da assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il

civili dello Stato, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parificabile, ferma restando la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Soppresso.

Identico.

Soppresso.

Art. 19.

Le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni fruite alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal personale degli enti parastatali ed in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè delle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri enti suindicati, il cui rapporto d'impiego non

tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 18, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti, Istituti ed Aziende suindicati — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato — per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

Al personale degli Enti, Istituti ed Aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 18.

Art. 20.

L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse.

Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

Art. 21.

Salvo il disposto dei successivi articoli 23 e 24, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato,

sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, sono aumentate nella misura percentuale e secondo le norme dell'aumento conseguito in applicazione della presente legge, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo o di grado o di categoria a cui il suindicato personale è parificato o parificabile.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 20.

Soppresso.

Art. 21.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato

del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex oconomali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti.

Il precedente comma non si applica ai pensionati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 22.

La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo 21 si effettua:

1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 20, nonchè gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;

2) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221;

3) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo articolo 25.

Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del Tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione.

Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

Art. 23.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:

ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore al decimo della gerarchia sta-

o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex oconomali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti.

Identico.

Art. 22.

Identico.

1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VII alla presente legge, nonchè gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 23.

Soppresso.

tale e corrispondenti gradi del personale delle Ferrovie dello Stato;

ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;

al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;

al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai.

Le pensioni e gli assegni contemplati dall'articolo 21, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento.

Art. 24.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento.

Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, è prorogato fino al 30 giugno 1953.

Art. 25.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, numero 41, e successive modificazioni, sono elevati:

da lire 56.400 a lire 62.640 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

da lire 42.000 a lire 48.240 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da lire 37.200 a lire 43.440 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di reversibilità.

Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, pre-

Art. 24.

Soppresso.

Identico.

Art. 25.

Identico.

visti dal terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4.800 a lire 11.040 annue.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri.

Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati, rispettivamente, a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue.

Art. 26.

L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie prima dell'entrata in vigore della presente legge a titolo di assegno di caroviveri e di indennità di caropane e l'importo dell'assegno di caroviveri di cui al precedente articolo 25, viene conservata quale assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui ai precedenti commi l'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404, è riliquidato tenendo

Art. 26

Identico.

conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 27.

Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

Art. 28.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 1952, sull'ammontare complessivo dello stipendio, o

Art. 27.

Identico.

Art. 27-bis.

I pensionati dello Stato e delle Amministrazioni con ordinamento autonomo vengono ammessi al beneficio dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge n. 22 del 19 gennaio 1942 e dalla legge n. 147 del 12 febbraio 1948 per i dipendenti statali.

A tal fine viene istituito a favore dell'E.N. P.A.S. un contributo pari al 4 per cento dell'ammontare delle pensioni e dell'indennità carovita.

Il contributo di cui al precedente comma è a totale carico dello Stato.

Art. 27-ter.

La pensione di reversibilità e le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, spettano agli eredi, vedova e figli legittimi o naturali riconosciuti, minorenni, dell'impiegato civile o militare dello Stato anche quando il matrimonio sia avvenuto prima o dopo il collocamento a riposo.

Il diritto alla pensione e alle indennità di cui al precedente comma spettano anche agli orfani e alle orfane nubili maggiorenni, inabili permanenti al lavoro.

Dalla data in cui avrà effetto la presente legge si intendono modificate le disposizioni relative alla pensione di reversibilità contenute nella legge n. 70 del 21 febbraio 1895 e nel regio decreto-legge n. 1970 del 23 ottobre 1919.

Art. 28.

Soppresso.

paga, o retribuzione, dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo o delle indennità analoghe a carattere fisso e continuativo, e della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità, e sull'ammontare complessivo dei trattamenti di quiescenza, è applicata, previa detrazione della quota esente di lire 240.000:

a) l'imposta di ricchezza mobile nella misura del 4 per cento sulla parte eccedente le lire 240.000 fino all'importo, ragguagliato ad anno, di lire 960.000 e dell'8 per cento sulla parte eccedente l'ammontare, ragguagliato ad anno, di lire 960.000;

b) l'imposta complementare progressiva sul reddito, nella misura dell'1,50 per cento;

c) l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Ai fini della determinazione dell'aliquota di ricchezza mobile, di cui al precedente comma, per i personali che non fruiscono dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo in virtù del terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, si computa la indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti per il corrispondente gruppo o grado.

Art. 29.

Sono esenti dalle ritenute indicate nel precedente articolo 28 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare:

1) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare e le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;

2) le quote complementari dell'indennità di carovita previste dai precedenti articoli 6 e 7, nonché l'indennità di famiglia indicata nell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, numero 392;

3) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, esclusi gli assegni di caroviveri, e gli assegni personali previsti dal precedente articolo 26.

È abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

Art. 29.

Soppresso.

Art. 30.

Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli 28 e 29, nonché sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare, con le aliquote, rispettivamente, del quattro per cento se il totale degli assegni fissi indicati nel precedente articolo 28 non superi le lire 960.000 annue lorde o dell'otto per cento nel caso in cui il totale degli assegni stessi superi l'anzidetta somma. Va inoltre applicata la ritenuta per imposta complementare nell'aliquota dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Su tutti i compensi, assegni ed indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato ad estranei, ferma rimanendo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, le ritenute per imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare si applicano sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente, dell'8 per cento e dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Art. 31.

La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo è portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.

Art. 30.

Soppresso.

Art. 31.

Soppresso.

L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avrà luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.

È abrogato l'articolo 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

Art. 32.

In relazione al ripristino delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, conseguente alla abrogazione, prevista dal precedente articolo 27, delle disposizioni relative al rimborso dell'importo di dette ritenute, il Governo è delegato a provvedere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, alla corrispondente maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 1952:

delle competenze spettanti ai personali statali in dipendenza del loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome di Stato;

dei trattamenti ordinari di quiescenza a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo 21, nonché dei trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Per il personale degli Enti contemplati negli articoli 18 e 19 della presente legge, a cui sia stato applicato il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, nonché per i pensionati dei predetti Enti ai quali sia stato applicato il disposto del terzo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, la maggiorazione prevista dal precedente comma può essere disposta mediante deliberazione dei competenti organi degli Enti stessi da assoggettarsi all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sugli Enti medesimi, di concerto con quello per il tesoro. Il conseguente onere farà carico al bilancio dei rispettivi Enti,

Art. 32.

Soppresso.

Art. 33.

Alla maggiore spesa di lire 61 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951, salvo quanto dispongono gli articoli 27, 28 e 32.

Art. 33.

Soppresso.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1951, salvo quanto dispongono gli articoli 27, 28 e 32.

ALLEGATO I.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, GLI INSEGNANTI
E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B, C

TABELLA N. 1.

PERSONALE DEI GRUPPI A, B E C DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO.

GRADO	STIPENDI ANNUI					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I	1.580.000	—	—	—	—	—	—	—
II	1.390.000	—	—	—	—	—	—	—
III	1.240.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	1.070.000	1.100.000	1.140.000	—	—	4	—	—
V	790.000	820.000	850.000	—	—	4	—	—
VI	615.000	635.000	655.000	—	—	4	4	—
VII	507.000	519.000	534.000	—	—	4	4	—
VIII	437.000	446.000	455.000	—	—	4	4	4
IX	361.000	369.000	378.000	387.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	282.000	290.000	298.000	306.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	215.000	221.000	227.000	237.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	175.000	179.000	184.000	188.000	192.000	2	2	3
XIII	153.000	158.000	164.000	169.000	173.000	—	—	2

NOTA. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 282.000, 290.000, 298.000, 306.000; ed i tenenti ed i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 361.000 e 369.000 e per i secondi di lire 437.000 e 446.000.

Per gli ufficiali delle forze armate gli aumenti periodici, previsti in base agli anni di anzianità nei singoli gradi, possono essere raggiunti anche con l'applicazione dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 26 ottobre 1949, n. 915, se più favorevole per i suddetti aumenti.

Seque: ALLEGATO I.

TABELLA N. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

durante i primi tre mesi di richiamo in servizio (salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base al secondo comma dell'articolo 158 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395)

	Stipendi annui
Generale designato d'Armata ed equiparati	1.254.000
Generale di Corpo d'Armata	1.127.000
Generale di Divisione	962.000
Generale di Brigata	715.000
Colonnello	567.000
Tenente Colonnello	471.000
Maggiore	396.000
Capitano	334.000
Tenente	267.000
Sottotenente	206.000

ALLEGATO II.

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI

TABELLA N. 1.

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	200.000	210.000	220.000	—	—	—	3
Primo commesso	192.000	194.000	198.000	—	—	—	4
Usciere capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	4
Usciere	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	4
Inserviente	126.000	133.000	138.000	144.000	149.000	—	2
Capo agente tecnico	194.000	199.000	206.000	—	—	—	3
Agente tecnico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AGENTI DI SANITÀ PUBBLICA.								
Capo guardia	186.000	192.000	197.000	201.000	—	—	—	4
Guardia di sanità	162.000	166.000	171.000	179.000	184.000	—	—	4
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.								
Sorvegliante capo	206.000	—	—	—	—	—	—	
Sorvegliante	194.000	199.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE.

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 3° aumento
TASSE SUGLI AFFARI.								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	189.000	192.000	194.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore del registro.	164.000	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	4
CANALI PATRIMONIALI DELLO STATO.								
Assistente idraulico	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
DOGANE.								
Commesso	155.000	162.000	168.000	174.000	184.000	192.000	—	4
LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.								
Commessi tecnici	160.000	164.000	169.000	180.000	189.000	197.000	—	4
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.								
Agente di custodia	197.000	201.000	206.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo	177.000	180.000	188.000	193.000	—	—	—	4
Commesso	160.000	165.000	169.000	174.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	164.000	169.000	177.000	182.000	189.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 4.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE CENTRALE								
Primo custode del Museo coloniale	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode	151.000	158.000	162.000	168.000	171.000	175.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 5.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA REAL CASA.								
Sorvegliante	169.000	174.000	179.000	184.000	192.000	197.000	201.000	4
Agente di custodia	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, OSSERVATORI ASTRONOMICI E SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.								
Tecnico	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	3, 3, 3 3, 4, 4 (a)
Bidello e custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
SCUOLA MAGISTRALE DI EDUCAZIONE DEI CIECHI IN ROMA.								
Bidello-custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
UNIVERSITÀ DI NAPOLI.								
Bacillare dell'Istituto di Anatomia Patologica (Ruolo transitorio)	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	4
GIARDINO COLONIALE DI PALERMO.								
Capo coltivatore	162.000	168.000	175.000	182.000	192.000	198.000	205.000	4
SCUOLE MEDIE.								
Aiutante tecnico di 1ª classe.	192.000	194.000	198.000	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2ª classe . .	164.000	168.000	174.000	180.000	186.000	—	—	4
Bidello capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Bidello	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4

(a) Dopo il 6° aumento, altri tre aumenti quadriennali portano lo stipendio a: 1° lire 215.000; 2° lire 225.000 3° lire 233.000.

Segue: ALLEGATO II.

Segue: TABELLA N. 5.

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E DI ARTE DRAMMATICA.								
Primo custode	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE.								
Sorvegliante	192.000	194.000	198.000	—	—	—	—	4
Custode capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Custode	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ.								
Primo custode	179.000	184.000	188.000	192.000	197.000	—	—	4
Custode e guardia notturna . .	151.000	158.000	162.000	168.000	171.000	175.000	—	4
CALCOGRAFIA, OPIFICIO DI PIETRE DURE E GABINETTO FOTOGRAFICO.								
Operatore	160.000	165.000	174.000	182.000	192.000	197.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 6.

MINISTERO DELL'INTERNO.

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
PUBBLICA SICUREZZA.								
Usciere capo di Questura	179.000	184.000	189.000	—	—	—	—	4
Usciere di Questura	157.000	162.000	165.000	169.000	174.000	—	—	4
ARCHIVI DI STATO.								
Custode	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Usciere	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
Inserviente	126.000	133.000	138.000	144.000	149.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 7.

MINISTERO DELLA DIFESA (Esercito).

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE CENTRALE.								
Legatore di libri e commesso di magazzino	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 8.

MINISTERO DELLA DIFESA (Marina).

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE CENTRALE.								
Commesso di Cassa	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNA- LAMENTO MARITTIMO								
Agente Capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	4
Agente	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 9.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE.								
Tecnico	164.000	169.000	177.000	184.000	192.000	199.000	206.000	4
Bidello	149.000	155.000	162.000	166.000	171.000	179.000	186.000	4
SERVIZI DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA.								
Custode	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	4
STABILIMENTI ITTIOGENICI.								
Capo piscicoltore	186.000	192.000	195.000	199.000	—	—	—	4
Piscicoltore	160.000	165.000	169.000	177.000	184.000	—	—	4
LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA.								
Preparatore	160.000	165.000	169.000	177.000	184.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.								
Commesso superiore	210.000	220.000	—	—	—	—	—	3
Messaggere di 1ª classe ed equiparato	201.000	206.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	182.000	189.000	194.000	199.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato	160.000	165.000	169.000	175.000	180.000	—	—	3
Commesso ed equiparato	126.000	133.000	140.000	149.000	158.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 11.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE METRICA.								
Bollatore usciere	149.000	155.000	160.000	165.000	169.000	174.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

TABELLA N. 12.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI.								
Capo cantoniere di 1ª classe . .	194.000	199.000	206.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe . .	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	194.000	—	4
Cantoniere scelto di 1ª classe.	164.000	165.000	166.000	168.000	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2ª classe.	157.000	158.000	159.000	160.000	—	—	—	4
Cantoniere	149.000	151.000	153.000	155.000	—	—	—	2
Allievo cantoniere	149.000	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO III.

PAGHE DEI SALARIATI E RETRIBUZIONI DEGLI INCARICATI STABILI
ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI

TABELLA N. 1.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI.

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1 ^a categoria specializzati	2 ^a categoria qualificati	3 ^a categoria comuni	4 ^a categoria manovali	5 ^a categoria apprendisti	6 ^a categoria operaie specializzate	7 ^a categoria operaie comuni
1 ^a	670	579	505	483	460	315	480	398
2 ^a	690	591	518	487	465	325	485	405
3 ^a	710	603	531	494	471	—	491	412
4 ^a	730	614	545	500	477	—	497	419
5 ^a	750	626	558	507	483	—	503	427
6 ^a	—	637	571	514	488	—	508	434
7 ^a	—	649	584	521	494	—	514	441
8 ^a	—	660	597	530	500	—	520	448
9 ^a	—	670	617	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO III.

TABELLA N. 2.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI DELLA MARINA MILITARE
CON DENOMINAZIONE DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
Agenti ausiliari specializzati per segnalamenti di 1 ^a categoria	404	440	470	506
Agenti ausiliari non specializzati per segnalamenti di 1 ^a categoria	383	407	430	444
Agenti ausiliari per segnalamenti di 2 ^a categoria	366	390	404	413
Agenti ausiliari per segnalamenti di 3 ^a categoria	250	275	293	312

Segue: ALLEGATO III.

TABELLA N. 3.

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI
ADDETTI AI SERVIZI DEI TRONCHI IDRAULICI.

QUALIFICA DEL PERSONALE	CLASSI DI PAGA			
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Guardiani idraulici	12.100	12.400	12.700	13.100

ALLEGATO IV.

STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI

TABELLA N. 1.

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (*esclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri*).

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	230.000	237.000	247.000	258.000	266.000	274.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4	10, 14, 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	357	—	375	393	412	427	—
Sergente	299	348	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO IV.

TABELLA N. 2.

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Capo di 2ª classe	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3ª classe	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	357	—	375	393	413	427	—
Sergente	299	—	—	—	—	—	—

NOTA. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 299.

Segue: ALLEGATO IV.

TABELLA N. 3.

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA.

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	230.000	237.000	247.000	258.000	266.000	274.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Maresciallo di 1ª classe	207.000	215.000	223.000	233.000	240.000	249.000	4, 3, 3, 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe	171.000	179.000	186.000	192.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe	162.000	166.000	173.000	179.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	357	—	375	393	413	427	—
Sergente	299	348	—	—	—	—	—

NOTA. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di lire 299 e di lire 278.

Segue: ALLEGATO IV.

TABELLA N. 4

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza.	237.000	249.000	258.000	267.000	278.000	—	4, 4, 3, 3	16,20, 23 26,
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	215.000	224.000	233.000	243.000	253.000	—	4, 4, 3, 3	16,20 23,26,
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	186.000	192.000	195.000	199.000	208.000	—	3, 3, 3, 3	13, 16, 19, 22,
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	194.000	3, 3, 3, 3, 3	9, 12, 15, 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	412	419	438	452	463	468	474
Vice brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	400	412	427	438	452	463	—

NOTA. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria servizi portuali, ai quali con l'articolo 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonché al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO V.

PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA;
GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1 ^a rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2 ^a rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia delle carceri	330	348	365	384	403	419
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia.	308	334	347	363	375	384
Carabiniere ausiliario	278	—	—	—	—	—

NOTA. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado Ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici			
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento		
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe	1.070.000	1.100.000	1.140.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2
A	2°	V	Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	790.000	820.000	850.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo superiore Ispettore capo Cassiere principale	615.000	635.000	655.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	507.000	519.000	534.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	437.000	446.000	455.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2ª classe	369.000	376.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	298.000	305.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale <i>ad personam</i> Segretario tecnico principale Disegnatore principale <i>ad personam</i> Revisore principale <i>ad personam</i>	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

PERSONALE DEGLI UFFICI

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado Ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici					
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento				
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5	
B	9°	XI	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 3 3, 3
G	6°	IX	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale <i>ad personam</i>	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	245.000	—	—	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4, 4
d'ord.	10°	—	Aiutante	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	—	—	—	—	2, 2, 2 2, 2, 2 2, 2, 2

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviatario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici		
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento		Al 7° aumento	Al 8° aumento
d'ord.	10°	—	{ Alunno d'ordine Aiutante designatore Sorvegliante dei lavori }	175.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
d'ord.	10°	—	Scrivana	168.000	171.000	175.000	179.000	182.000	186.000	189.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	11°	—	{ Commesso Usciere capo }	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	12°	—	Usciere di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	13°	—	Usciere	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	182.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	14°	—	Inserviente	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

NOTA. — (Gli stipendi del Direttore generale e dei Vice direttori generali sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.)

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici						
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento					
5°	Capo stazione superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4	
6°	Capo stazione principale	392.000	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3	
	Capo gestione principale															
7°	Interprete principale	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3	
	Capo stazione di 1ª classe															
8°	Capo gestione di 1ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3	
	Capo telegrafista di 2ª classe															
9°	Interprete di 2ª classe	237.000	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3	
	Capo stazione di 3ª classe <i>ad personam</i>															
9°	Capo gestione di 3ª classe <i>ad personam</i>	218.000	224.000	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3	
	Capo telegrafista di 3ª classe <i>ad personam</i>															
10°	Interprete di 3ª classe	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2	
	Sottocapo															
10°	Aiutante	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	199.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2	
	Alunno d'ordine															
10°	Scrivano	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	194.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3	
	Manovratore capo															
11°	Deviatore capo	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	192.000	194.000	194.000	—	—	—	2, 2, 2, 2	
	Guardamerici															
11°	Guardamerici	169.000	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	189.000	192.000	192.000	194.000	194.000	—	—	2, 2, 2, 2

PERSONALE DELLE STAZIONI

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	S T I P E N D I A N N U I										Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	Al 8° aumento		
<i>Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI</i>												
12°	Capo squadra manovratori .	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Guardasala	164.000	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Manovratore	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Deviatore	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
<i>PERSONALE DEI TRENI</i>												
7°	Capo personale viaggiante principale.	338.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	365.000	370.000	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale.	331.000	334.000	337.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe.	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	304.000	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe.	271.000	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> .	227.000	231.000	233.000	237.000	239.000	241.000	246.000	250.000	252.000	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> .	225.000	227.000	231.000	233.000	237.000	239.000	241.000	246.000	250.000	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	220.000	224.000	226.000	228.000	233.000	237.000	239.000	241.000	245.000	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante	218.000	220.000	224.000	226.000	228.000	233.000	237.000	239.000	241.000	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	A 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	Al 8° aumento		
		Iniziali									
Segue: PERSONALE DEI TRENI											
9°	Conduttore capo di 1ª classe.	186.000	189.000	192.000	194.000	199.000	202.000	205.000	211.000	—	1, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Conduttore principale	169.000	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Conduttore	164.000	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Frenatore	155.000	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
PERSONALE DI MACCHINA											
5°	Capo deposito superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe	361.000	368.000	375.000	382.000	389.000	397.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo deposito di 2ª classe	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	328.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i>	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	271.000	277.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe	240.000	245.000	250.000	253.000	259.000	262.000	267.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe	211.000	215.000	219.000	221.000	225.000	227.000	231.000	237.000	—	1, 1, 2, 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	211.000	214.000	217.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento
<i>Segue: PERSONALE DI MACCHINA</i>											
11°	Macchinista di 3ª classe . . .	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	208.000	—	2, 2, 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	2, 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accidenti e manovali <i>ad personam</i>	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3
13°	Accidenti <i>ad personam</i>	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3
PERSONALE DELLA LINEA											
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	189.000	192.000	194.000	199.000	202.000	205.000	211.000	214.000	217.000	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea . . .	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri . . .	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Guardiano <i>ad personam</i> Cantoniere	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA											
10°	Capo guardia <i>ad personam</i> . . .	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i>	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
13°	Guardia <i>ad personam</i>	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici			
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento		
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO													
5°	Capo tecnico superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale	392.000	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe <i>ad personam</i>	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	271.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe	218.000	224.000	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Capo verificatori Sottocapo tecnico	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Verificatore	180.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Operaio	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	182.000	185.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	—	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
PERSONALE DI MANOVALANZA													
12°	Capo squadra manovali	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Manovale	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici					
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento				
5°	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe.	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe.	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe <i>ad personam</i> Ufficiale macchinista di 3ª classe <i>ad personam</i>	237.000	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe.	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	253.000	259.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
10°	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	180.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	198.000	199.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
14°	Marinaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	—	—	—	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
14°	Carbonaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	—	—	—	2, 2, 3, 3, 3

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

ALLEGATO VII.

PERSONALE NON DI RUOLO

TABELLA N. 1.

RETRIBUZIONI MENSILI DEL PERSONALE CIVILE STATALE NON DI RUOLO

disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.

	RETRIBUZIONE MENSILE (a)
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo <i>A</i> con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 17.500
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo <i>A</i> con inizio di carriera al grado XI	» 16.100
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di II grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo <i>B</i>	
	» 14.500
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di I grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo <i>C</i> e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia . .	
	» 12.400
CATEGORIA IV. — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno .	
	» 10.400

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Segue: ALLEGATO VII.

TABELLA N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI
(A.N.A.S.)

QUALIFICA	RETRIBUZIONE ANNUA INIZIALE (a)
Ingegneri	L. 211.000
Vice segretari	» 205.000
Aiuto segretari, geometri	» 194.000
Disegnatori	» 185.000
Assistenti	» 180.000
Archivisti	» 169.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 160.000
Dattilografi	» 141.000
Uscieri	» 134.000

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

ALLEGATO VIII.

STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI

TABELLA N. 1

SEGRETARI COMUNALI.

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		STIPENDI ANNUI					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario generale di 1ª classe.	790.000	820.000	850.000	—	—	4
II	Segretario generale di 2ª classe.	615.000	635.000	655.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe . .	507.000	519.000	534.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe . .	437.000	446.000	455.000	465.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe . .	361.000	369.000	378.000	387.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	282.000	290.000	298.000	306.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	215.000	221.000	227.000	237.000	245.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe	175.000	179.000	184.000	188.000	192.000	2

NOTA. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella A.

Segue: ALLEGATO VIII.

TABELLA N. 2.

SEGRETARI PROVINCIALI.

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO ALLA PROVINCIA		STIPENDI ANNUI				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	790.000	820.000	850.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	615.000	635.000	655.000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	507.000	519.000	534.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	437.000	446.000	455.000	465.000	4

NOTA: — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella B.